

REGOLAMENTO (CEE) N. 1652/92 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1992
che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1988,
1989 e 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco del raccolto 1988, 1989 e 1990 sono state fissate restituzioni all'esportazione rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 3665/88⁽³⁾, (CEE) n. 3766/89⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3793/90⁽⁵⁾ della Commissione;

considerando che la data limite per la concessione delle restituzioni è stata fissata al 30 giugno 1992 dal regolamento (CEE) n. 3780/91 della Commissione⁽⁶⁾; che per talune varietà di tabacco si sono presentate la possibilità di esportazione dopo tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3779/91 della Commissione⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni all'esportazione del tabacco in colli del raccolto 1991; che tali restituzioni si applicano fino al 31 dicembre 1992;

considerando che grazie all'andamento favorevole del mercato mondiale e al fine di agevolare il controllo è necessario concedere restituzioni all'esportazione di talune varietà dei raccolti 1988, 1989 e 1990, fissandone l'importo allo stesso livello previsto dal regolamento (CEE) n. 3779/91 per il raccolto 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle varietà di tabacco in colli dei raccolti 1988, 1989 e 1990 per le quali è concessa una restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, l'importo della restituzione e i paesi terzi destinatari figurano negli allegati.

La restituzione è concessa per il tabacco in colli presentato in una delle due forme seguenti:

- a) tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolato) di cui al codice NC ex 2401 10 (allegato I);
- b) tabacco battuto (totalmente scostolato) sotto forma di frammenti di parenchima aventi una dimensione minima di 0,5 cm, del codice NC ex 2401 20 (allegato II).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1992.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 54.